

Egr. Sig.  
**Procuratore Capo**  
**Procura Della Repubblica**  
Via Gregorio VII, 122  
00165 Roma

Poste Italiane S.p.A. e sei OO.SS. concertative (slc-cgil, slp-cisl, uil-post, failp-cisal, sailp-confsal e ugl poste) hanno fatto un'offerta pubblica a circa 30.000 persone, 13.000 dei quali propri dipendenti reintegrati per sentenze di vario grado (1° e 2°), e gli altri comunque interessati ad un eventuale rapporto di lavoro in quanto già ivi impegnati con CTD e/o già attivatisi per le necessarie azioni giudiziarie.

L'offerta pubblica (accordo del 13 gennaio 2006) è stata accompagnata da tutti i firmatari con iniziative pubbliche (assemblee), contatti privati e convocazioni aziendali, per esporre i termini del patto, magnificarne le convenienze, indurre all'accoglimento.

L'iter dell'accordo prevede un termine perentorio per manifestare la propria adesione (14 marzo 2006 -15 maggio 2006) e la successiva stipula presso le sedi territoriali dell'Associazione Industriali.

Il conclusivo atto di conciliazione dovrebbe quindi essere depositato nelle udienze - ove in corso, ai vari livelli giurisdizionali - perché il Giudice chiuda il contenzioso con una formula di rito.

\*\*\*

La struttura del patto individuale avrebbe queste due condizioni di partenza, per quanto riguarda coloro che sono, alla data del 13/01/06, già reintegrati per una sentenza (1° grado o appello) o due (1° grado e appello):

- **il lavoratore rinuncia ai certi esiti previsti** dalla/e sentenza/e di reintegro.
- **il datore di lavoro ritira la minaccia di ricorrere** al Giudice superiore, ovvero gli atti già processualmente avviati, ove l'interessato restituisca - in specie - le somme al lordo riconosciutegli dal giudice a titolo di risarcimento per l'illegittimo comportamento del medesimo datore.

La "conciliazione" avverrebbe quindi tra due "posizioni" sostanzialmente e formalmente incompatibili sotto ogni profilo, compreso quello di giustizia: tra la certezza del diritto (sentenze favorevoli) e la mera minaccia di un ulteriore ricorso o di un eventuale diverso esito giudiziale da parte del prossimo giudice.

Questa formula si chiama "ricatto", sotto ogni latitudine.

Non bastano i camuffamenti verbali del patriottismo aziendale per nascondere le finalità ingiuriose e gli esiti riprovevoli nei confronti della parte più debole. Nessuno dei **contraenti** dell'accordo **dimostra** di voler perseguire l'obiettivo "politico" di chiudere la stagione perversa della precarietà e dei (ex) precari, poiché il ricorso ad essi comunque continua e perché lo strumento individuato e predisposto nell'accordo stesso è di per sé inadeguato ad una "soluzione finale".

Essi si sono proposti solamente di recuperare il maggior numero di "euro" possibili per "giustificare" a posteriori il disastroso bilancio dell'intera vicenda.

Lo strumento per questo scopo non poteva che essere la diffusione penetrante e capillare della paura.

Il codice penale, uno dei "codici" violati da loro signori, tratta la "materia" in diversi articoli: 610 (violenza privata), 613 (stato di incapacità procurato mediante violenza), 629 (estorsione), 640 (truffa). Ma iura novit curia.

Questa nostra iniziativa vuole qualificarsi come un

### ESPOSTO

alla più alta autorità penale perché effettui, con la competenza e gli strumenti istituzionalmente attribuiti, un adeguato accertamento se negli atti e nei comportamenti delle persone che hanno sottoscritto l'accordo de quo, facilmente identificabili per le funzioni ed il ruolo all'interno delle rispettive sigle di appartenenza, non vi siano sintomi di reato ai titoli qui proposti e/o altri possibili ed eventuali e proceda quindi secondo legge.

Milano, 14 marzo 2006

**Il Responsabile Legale Nazionale  
Galdo Enzo**

C.I. n. AM9141569  
(Rilasciata a Milano il 13.03.2006.)

**All.n.3**